

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO

2.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SIGLIENTI

INDICE

Comunicazioni del Presidente

Schema di provvedimento legislativo: Variazioni agli stati di previsione della spesa di vari Ministeri, al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1945-46, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario (N. 5) (Discussione) 5

MANES ANTONIO, *Relatore* - CASALI - GABRIELE - GIAVI - MOSCATI - ZOLI - MOLLE - PRESIDENTE - SERRAO - FIORITTO - TEDESCHI - BRESCIANI TURRONI - SCOCA - VANONI - GILARDONI - ZAMBRUNO - ZIINO - EINAUDI - PARENTI - FRÈ - COSTA REMO.

Schema di provvedimento legislativo: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato un mutuo di lire 30,000.000 (N. 13) (Discussione) 12

FRÈ, *Relatore* - ZOLI - PRESIDENTE.

La seduta comincia alle 10.30.

(Interviene, autorizzato dalla Presidenza, il Consultore Gilardoni).

SCOCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica di aver trasmesso ai Ministri delle finanze e del tesoro il desiderio espresso dalla Commissione per

il loro intervento alla presente seduta per una esposizione sulla politica generale finanziaria e monetaria. Essi, in un primo momento, hanno aderito; ma il Ministro delle finanze, Scoccimarro, ha poi informato di dover rimandare la sua esposizione generale, non essendo ancora raggiunto l'accordo in seno al Consiglio dei Ministri sui nuovi progetti fiscali; ed il Ministro del tesoro ha avvertito di essere impegnato oggi nel Consiglio dei Ministri.

Comunica pure che tutte le altre raccomandazioni espresse dalla Commissione sono state trasmesse alla Presidenza della Consulta.

Circa la competenza della Commissione, in relazione alle attribuzioni della vecchia Giunta del bilancio, la questione è all'esame della Commissione per il regolamento.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Variazioni agli stati di previsione della spesa di vari Ministeri, al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1945-46, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario (n. 5).

MANES ANTONIO, *Relatore*, sugli articoli del provvedimento, osserva che quelli da 4 a 6 riguardano ricostruzioni pubbliche o private in applicazione di precedenti decreti e sussidi o forme diverse di intervento statale; che l'articolo 7 è formulato impropriamente, perché si riferisce non a lavori di sistemazione e riparazione di strade d'interesse militare, ma in quanto dipendono dai danni provocati da operazioni belliche.

Soffermandosi poi sull'articolo 12, segnala il principio nuovo di inserire in un provvedimento di variazioni di bilancio una disposizione relativa al regolamento di un rapporto patrimoniale con un istituto parastatale. Ricorda che quando l'Istituto Nazionale L. U. C. E. fu costituito, quale ente autonomo parastatale, col Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, il capitale di fondazione fu determinato in 2 milioni e mezzo. Nel 1940-41 il Ministero della cultura popolare versò all'Istituto medesimo la somma di 10 milioni per la costruzione della nuova sede, somma sulla quale l'Istituto non ha mai pagato interessi e che quindi non è da considerarsi come prestito da parte dello Stato, ma piuttosto come una sovvenzione che doveva regolarsi successivamente. Questa considerazione essenziale ha fatto superare i legittimi scrupoli giuridici che possono sorgere circa la formulazione dell'articolo.

Quanto alla voce « residui », di cui all'articolo 13, essa si riferisce ad impegni dovuti assumere dai Ministeri senza stanziamenti in bilancio e che ora è necessario regolare.

Chiarisce infine che l'istituzione del nuovo Capitolo 279-bis nel bilancio del Ministero del tesoro: « Spese per automobili adibite ai servizi della Corte dei conti », è giustificata prevalentemente dalla necessità del trasporto di cose, e non di persone, della Corte stessa.

Conclude che la Commissione possa esprimere parere favorevole allo schema di provvedimento.

CASALI richiama l'attenzione sull'articolo 5 del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, secondo il quale il patrimonio dell'Istituto L. U. C. E. è costituito dal capitale di fondazione per 2 milioni e mezzo e da eventuali versamenti da parte dello Stato, osservando che il passare oggi a capitale i 10 milioni concessi per la costruzione del fabbricato al Quadraro sposterebbe l'equilibrio dei rapporti patrimoniali dei singoli, venendo lo Stato ad esser padrone dei quattro quinti del patrimonio, mentre i rapporti stessi erano diversi all'atto in cui quel fondo fu versato; circostanza da chiarire riguardo agli altri Istituti partecipanti, quali le Assicurazioni sociali, l'Associazione Combattenti e l'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni. Pensa quindi che il provvedimento debba essere integrato nel senso di vedere come aumentare il capitale dell'Istituto L. U. C. E.: se imputando a capitale una parte dei 10 milioni, o concorrendo altrimenti lo Stato a tale aumento col lasciare inalterata la situazione qual'era al momento in cui i

10 milioni furono versati. Va considerato che la ripartizione degli utili apporterebbe un notevole vantaggio allo Stato, in confronto con gli altri partecipanti. Reputa quindi equo rivedere la loro reciproca posizione, non lasciando di interpellare gli interessati.

GABRIELE ritiene necessario chiedere chiarimenti al Governo circa l'ingente spesa di oltre 16 miliardi, per il fabbisogno della ricostruzione. Inoltre osserva che l'articolo 4, col quale si autorizza la spesa di 5 miliardi per ricostruzioni e riparazioni di beni dello Stato e costruzioni di ricoveri per i senza tetto, prevede anche interventi di interesse pubblico; e su questi vorrebbe chiarimenti, osservando che gli interventi di tal genere hanno ormai fatto il loro tempo e possono ammettersi solo in base ad elementi concreti.

GIAVI, circa le « spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare », di cui al capitolo n. 111; in aumento sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, osserva che se, come ha detto il relatore, trattasi di lavori inerenti ai danni di guerra, sarebbe opportuno modificare la formulazione del capitolo. Trova doversi chiarire anche la voce di cui al capitolo 192 del conto residui, in aumento, del Ministero del tesoro: « spese per la beneficenza romana », nell'importo di oltre 23 milioni.

MOSCATI, associandosi all'osservazione del relatore circa l'inserzione in uno schema di variazioni al bilancio di provvedimenti a carattere legislativo, fa voto che l'articolo 12 venga stralciato dallo schema in esame.

Inoltre fa rilevare che alle variazioni al bilancio, in quanto contengono maggiori spese, dovrebbero far riscontro, secondo una vecchia prassi, i mezzi per affrontarle. Ma dolorosamente egli osserva, nella sua qualità di agricoltore, che questo criterio è seguito soltanto per le spese riguardanti la disgraziata agricoltura nazionale, poiché il provvedimento propone una notevole diminuzione di spese sui sussidi per opere di dissodamento, mentre non si dovrebbero chiedere sacrifici al solo bilancio dell'agricoltura.

MANES ANTONIO, Relatore, fa osservare che una riduzione trovasi anche per il bilancio del Ministero della guerra.

ZOLI, sull'articolo 188-bis, di nuova istituzione, nel bilancio del Ministero delle finanze, per un milione di « oneri gravanti sui beni del cessato partito nazionale fascista devoluti allo Stato », avverte la necessità di tener conto della situazione di tali beni, che vengono considerati come *res nullius* e passano praticamente al primo occupante, che

non paga nulla e non ne risponde. Per cui ritiene più utile iniziarne la liquidazione, anche come esperimento di quella di altri beni che in quantità più cospicua dovrebbero passare allo Stato.

Raccomanda poi che si colmi il disavanzo del Ministero delle poste, non con sovvenzioni, ma facendo pagare i servizi per quello che costano, poiché un aumento di tariffe non può incidere sull'economia nazionale.

MOLLE chiarisce, riguardo a quanto è stato osservato sugli interventi di interesse pubblico, che trattasi di interventi autorizzati da una legge del 1942 in casi di assoluta ed immediata necessità, come potrebbe essere la rottura di un acquedotto. L'azione del Ministero ha quindi nella legge i limiti desiderati, anche se sembri più opportuno richiamare espressamente le relative disposizioni.

PRESIDENTE conviene coi Consultori Maues e Moscati che provvedimenti *ex novo*, riguardanti i rapporti patrimoniali con terzi, non dovrebbero inserirsi in variazioni di bilancio, essendo ciò in contrasto con la legge generale di contabilità dello Stato, la quale consente di apportare variazioni su stanziamenti già iscritti, ovvero per introdurre nuove assegnazioni riguardanti spese formalmente autorizzate in apposita sede.

Osserva inoltre che trattando nel merito l'articolo 12, si viene a sottrarre, alla competenza di altre Commissioni una materia che potrebbe formare oggetto di un provvedimento di iniziativa di altro Ministero, e perciò crederebbe opportuno richiamare il Ministero del tesoro all'osservanza di canoni fondamentali, dai quali non ci si dovrebbe mai discostare.

A proposito poi del conto residui e dei 100 milioni, ivi iscritti in aumento al capitolo 32: « costruzioni, grandi e piccole riparazioni, ecc. » del Ministero dell'aeronautica, osserva che tale regolamento, in linea normale per somme modeste, potrebbe farsi in sede di consuntivo, ricorrendo altrimenti — quando si tratta di complessi imponenti di spese — ad un provvedimento apposito, convenientemente illustrato ed esaurientemente giustificato.

SERRAO, circa la diminuzione nel bilancio del Ministero dell'agricoltura al capitolo 145: « sussidi per opere di dissodamento, ecc », crede che l'esame di merito esuli dalle attribuzioni della Commissione. Tuttavia non ha lagnanze da fare, poiché la parola « dissodamento » nascondeva cose non molto belle, per cui i veri agricoltori venivano lasciati senza indennizzo.

In quanto all'osservazione fatta dal Presidente che nel provvedimento sarebbero autorizzate spese *ex novo* non nascenti da una legge, osserva che il provvedimento stesso, proposto dal Ministero del tesoro, riguarda variazioni agli stati di previsione, per cui il Ministero stesso non fa che variare spese da annotarsi poi nei vari bilanci, senza che nulla venga così sottratto alla competenza delle diverse Commissioni sui vari disegni di legge, con la presentazione dei quali sarà giustificato se le nuove spese, corrispondano al pubblico interesse. Crede quindi che, anche sotto questo punto di vista, si possa concedere parere favorevole, senza chiedere al Ministero maggiori precisazioni o turbare così il lavoro delle varie Commissioni.

FIORITTO ritiene utile una più ampia dimostrazione delle ragioni di opportunità dei singoli aumenti.

TEDESCHI esprime il suo dissenso sull'articolo 12, non limitandosi questo ad apportare una variazione allo stato di previsione della spesa, ma modificando completamente la situazione giuridica dello Stato nei confronti dell'Istituto L.U.C.E.; rileva infatti l'importanza del penultimo capoverso, che dice: « In caso di soppressione dell'Istituto, il patrimonio netto residuo verrà ripartito fra gli enti partecipanti, in proporzione delle quote di capitale conferito ».

Lo Stato, che dovrebbe essere un creditore dell'Istituto stesso, diventa così un partecipante dell'Istituto; ma egli non trova giusto che una siffatta situazione giuridica sia modificata di sfuggita con un articolo di contenuto essenziale sommerso in un provvedimento relativo a variazioni di bilancio. Deprecava anzi l'uso di simile procedimento, sul quale richiama l'attenzione perché sia decisamente abbandonato.

GIACCI è d'opinione che l'articolo 12 rientri nella stretta competenza del Ministero delle finanze, che può proporre provvedimenti legislativi atti a modificare la posizione dello Stato in confronto di enti come l'Istituto L. U. C. E.

BRESCIANI TURRONI trova nel testo dello schema un eccessivo uso della parola « ecc », senza sapere che cosa vi si nasconde, e crede opportuno che invece di adoperare l'« ecc. » si diano maggiori spiegazioni delle spese.

SCOCA, chiarisce che la parola « ecc. » indica soltanto che il capitolo non è riportato integralmente come si trova nelle tabelle dello stato di previsione.

VANONI sottolinea l'urgenza che, prima di esaminare provvedimenti particolari, la Commissione sia informata sulle linee generali della politica finanziaria, ed invita la Presidenza a far presente questa necessità per un'utile collaborazione col Governo.

Venendo all'articolo 12, ritiene doversi esprimere parere contrario per la considerazione che, attraverso un provvedimento finanziario, si modifica una situazione giuridica preconstituita, senza il consenso degli enti interessati, che pure hanno corso un'alea.

È, quindi, d'avviso che si debba procedere prima ad una convenzione con gli interessati, da ratificarsi con un separato provvedimento legislativo.

GIAVI osserva che l'Istituto L. U. C. E. non ha base contrattuale, essendo stato sempre regolato con decreti.

VANONI replica che nessun decreto legislativo può obbligare quattro Enti a partecipare alla costituzione di un Istituto, ma soltanto può ratificare una convenzione. Propone quindi che sia mantenuta questa procedura.

GIAVI obietta che, pur essendovi trattative fra lo Stato e altri quattro Enti, l'Istituto L. U. C. E. non può essere regolato che dalla volontà dello Stato, come è avvenuto fin dal suo inizio.

GILARDONI, quale rappresentante di uno dei quattro Enti interessati, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, avverte che il provvedimento non è stato deliberato con i rappresentanti dei quattro Enti fondatori, pure se essi hanno considerato il problema con una certa cautela, in vista delle nuove dotazioni finanziarie che l'Istituto L. U. C. E. richiede.

Contesta al Consultore Giavi che la costituzione debba esser modificata con decreto perché così avvenuto all'origine, in quanto che all'atto di fondazione dell'Istituto L. U. C. E. l'adesione dei quattro Istituti fondatori fu chiesta separatamente, ma fu poi tradotta in un successivo atto scritto. Consente perciò col Consultore Vanoni che prima di approvare il provvedimento, che può avere finalità anche più gravi nei confronti degli Enti fondatori, si debba chiedere la loro adesione formale.

ZAMBRUNO domanda se, oltre a quella dei quattro Enti fondatori, esisteva una partecipazione diretta dello Stato.

PRESIDENTE risponde negativamente.

ZAMBRUNO chiede ancora in quale rapporto stanno le partecipazioni dei quattro Enti.

MANES ANTONIO, *Relatore*, spiega che si tratta di quote di diversa entità.

ZOLI atteso il carattere propagandistico e politico, oltreché industriale, dell'Istituto L. U. C. E., consente col Relatore che il provvedimento debba essere adottato non solo d'iniziativa del Ministero del tesoro, ma anche di concerto col dicastero che ha competenza in materia politica.

Si associa, inoltre, alla proposta del Consultore Vanoni.

MOSCATI giudica inopportuno discutere dell'opportunità o meno del provvedimento per sé stante, o dell'intervento di altri organi governativi, o di sentire il parere degli Enti interessati; poiché ciò equivale ad ammettere che in provvedimenti di variazioni al bilancio se ne possano inserire altri di questo genere.

Insiste quindi nella pregiudiziale già espressa.

ZIINO ritiene che la Commissione sia competente, anche nel merito, sui provvedimenti emanati dai Ministri del tesoro e delle finanze, e che su quelli proposti da altri dicasteri si debba soltanto limitare a una delibazione sommaria e formale.

Inviterebbe, pertanto, la Presidenza ad aprire la discussione sull'oggetto dei limiti di competenza della Commissione, per averne norma per questo e per gli ulteriori pareri che le saranno richiesti.

GIAVI afferma che la Commissione, in materia d'impostazione di voci di bilancio è competente anche nel merito e che, quindi, non si possono fare questioni di competenza.

Avverte poi che sul provvedimento di cui all'articolo 12 non può esser mancato l'assenso di altro dicastero competente, essendo stato discusso in seno al Consiglio dei Ministri.

EINAUDI si associa alla pregiudiziale del Consultore Moscati, osservando che, sebbene si tratti di piccola somma in confronto alle maggiori che sono iscritte negli altri provvedimenti, è fondamentale la questione sorta qui incidentalmente a proposito dell'articolo 12, ma che fu più volte sollevata in antiche discussioni parlamentari. Non si può ammettere che in disegni di legge di bilancio, aventi spesso una certa unità che non può essere scissa, si introducano proposte riferentisi ad altri provvedimenti sostanziali.

La questione è stata discussa anche alla Camera dei Comuni, determinando qualche volta vere e proprie crisi.

Nel caso in esame lo Stato avrebbe dovuto prevedere corrispondenti capitoli di entrata e di spesa, per i 10 milioni di lire da

attribuire al capitale dell'Istituto L.U.C.E.; il che non è avvenuto

SCOCA, pur consentendo coi Consultori Moscati ed Einaudi, osserva che la questione è puramente formale, in quanto il provvedimento in esame, oltreché a variazione agli stati di previsione, è intitolato anche ad altri provvedimenti di carattere finanziario; ciò che serve a porre sull'avviso.

MOSCATI propone che la sua pregiudiziale sia presentata sotto forma di raccomandazione.

GABRIELE crederebbe opportuno sospendere l'approvazione del provvedimento per avere schiarimenti dai Ministri sull'erogazione delle spese previste coi primi dieci articoli

ZOLI osserva che dai singoli capitoli si può desumere come vengono spese le somme e donde vengono tratte, ma che non è necessaria una particolare specificazione. Ad esempio, per il mezzo miliardo che occorre per riparare i danni di guerra ad opere d'arte, non si può pretendere l'elenco delle opere da riparare; basta conoscere la somma da corrispondere.

GABRIELE si è riferito agli impegni di spesa contenuti nei primi dieci articoli, non potendosi dare 16 miliardi, senza sapere quale sia il piano di ricostruzione

ZOLI avverte che la limitazione è data dalle disposizioni richiamate al riguardo di interventi di pubblico interesse, e che quindi non si debba eccedere dalla competenza della Commissione, entrando nel merito delle singole spese.

Quanto alla fonte delle entrate necessarie, crede che non si debba astrarre dalla situazione di fatto, auspicando che possa darsi una precisazione al riguardo e che i mezzi possano essere attinti a fonti diverse da quelle di cui dispone il Consultore Einaudi. Non è possibile tuttavia sospendere lo stanziamento di spese inderogabili, come quelle per le opere di interesse artistico, che si vanno deteriorando quotidianamente

Quanto alla pregiudiziale prospettata sull'articolo 12, crede che possa esser posta come raccomandazione e non come preclusione del provvedimento, non essendovi che un problema di perfezione tecnica. Ed a tal proposito lamenta, anche da parte sua, il sistema di fondere provvedimenti di carattere diverso in un'unica legge, sistema che non è solo di oggi, poiché ricorda un articolo sulla riforma delle tariffe postali del 1920, col quale si modificavano talune disposizioni della legge di successione.

Non concorda col Consultore Giavi nel senso di ritenere tutti i provvedimenti come approvati anche dagli altri Ministri, essendovi iniziativa comune solo quando vengano proposti, oltreché dal Ministro del tesoro, anche dal Ministro competente per ogni determinata materia.

Essendo perciò il provvedimento in esame di esclusiva iniziativa del Ministro del tesoro, del quale soltanto investe la responsabilità, non crede potersi formulare una pregiudiziale che consentirebbe allo stesso Ministro di non rappresentare il provvedimento

GABRIELE crede opportuna la riunione con la Commissione dei Lavori Pubblici, quando si tratti di impostazione di spesa devolute alla competenza del corrispondente Ministero

MANES ANTONIO, *Relatore*, informa che sono sopraggiunti dei funzionari del tesoro che forniranno schiarimenti sui precedenti legislativi dell'Istituto L.U.C.E. Ritene tuttavia indubbio che il regolamento della situazione interna dell'Istituto stesso sia stato sempre fatto per legge, indipendentemente dal consenso dei partecipanti

GILARDONI fa notare che, tanto nella costituzione originaria, quanto negli ulteriori sviluppi, i versamenti fatti a qualunque titolo furono chiesti in una forma sommaria e che alcuni versamenti fatti dai quattro originari enti fondatori costituiscono un credito verso l'Istituto L.U.C.E. La situazione si presenta oggi in via di sanatoria. Il Consultore Einaudi ha accennato al Parlamento inglese, che consente *bills* di indennità con grande larghezza, specialmente nei periodi difficili, ma qui non si deve dimenticare che si tratta di provvedimenti presi *armata manu* da un Governo diverso da quello che oggi regge le sorti d'Italia. Ora, si può addurre ad una sanatoria per questa come per qualunque altra spesa fatta più o meno irregolarmente e che gravi sul bilancio, ma nel caso si tratta più che altro di un reimpiego di capitale in azionariato di Stato, il che pone la questione in un modo singolare. L'acquisto di capitali in azioni di Enti, che si possono chiamare liberi, da parte dello Stato presenta caratteristiche speciali anche dal punto di vista costituzionale e meritevoli della massima considerazione. Va inoltre aggiunto che il trasformare il contributo ad un patrimonio in un'azione di società incide nei diritti degli altri, e quindi a prescindere da ogni pregiudiziale e senza intaccare la questione se si tratti di una sanatoria o di

una vera spesa, ripete che il meno da chiedersi sia il consenso degli enti fondatori.

MANES ANTONIO, *Relatore*, sulle notizie fornite dai funzionari del tesoro, riferisce che questo, accortosi del versamento fatto dal Ministero della cultura popolare e che l'Istituto L.U.C.E. intendeva considerare a fondo perduto, è intervenuto per chiederne la sistemazione. Gli enti fondatori sono stati sentiti, ma è evidente che essi hanno un interesse contrario.

L'importante è vedere se il decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, ha sanzionato una convenzione, o se invece da quel momento lo Stato si è attribuito il diritto di regolare la situazione dell'Istituto L.U.C.E., indipendentemente dal parere dei soci fondatori.

VANONI indica che l'articolo 5 del decreto specifica come è costituito il patrimonio dell'Istituto L.U.C.E.

MANES ANTONIO, *Relatore*, osserva che, per giustizia, non si può permettere all'Istituto L.U.C.E. di arricchirsi ai danni dello Stato, specie considerando tutti i contributi statali che esso ha avuti. Il suo patrimonio, è quindi prevalentemente dello Stato, del cui solo interesse bisogna preoccuparsi. Sta di fatto che lo Stato ha dato nel 1940 dieci milioni, che non dovevano essere a fondo perduto, ma la cui erogazione doveva essere regolata, e che nel 1943 il Ministero del tesoro ne ha chiesto il regolamento, ma che il Ministero della cultura popolare ha cercato di evadere. Quindi preoccupazioni fondamentali di ordine giuridico e di giustizia impongono che l'interesse dello Stato sia tutelato.

CASALI è d'accordo nella tutela dell'interesse dello Stato, ma qui si tratta anche dell'interesse dei quattro Enti che hanno fondato l'Istituto L. U. C. E. e che, sotto le continue pressioni del governo fascista per sempre nuovi esborsi, sono stati messi anche in grave pericolo. Oggi l'Istituto L. U. C. E. possiede un patrimonio, mentre l'E. N. I. C., controlla tutta la cinematografia italiana. È logico quindi domandare che si stabilisca per legge se i vari Enti fondatori devono fare della cinematografia, oppure no. Trova quindi giusto che i quattro Enti che partecipano all'Istituto L. U. C. E. chiedano qualche garanzia e che si addivenga ad un contemperamento fra gli interessi del Tesoro e quelli dei quattro Enti suddetti, particolarmente dei tre più importanti, dando intanto parere sfavorevole per l'articolo 12.

PESENTI, constatato che gli interessi degli Enti fondatori (benché questi, come si dice, fossero forzati al finanziamento) sono

stati tutelati dallo Stato, che è intervenuto continuamente ad aiutarli, pensa che, a parte ogni considerazione giuridica, sia da approvarsi il provvedimento, per sanare un fatto del passato e per la difesa del pubblico interesse. La compartecipazione darà modo ai due Ministeri del tesoro e delle finanze di esercitare un controllo maggiore sull'Istituto L. U. C. E. ed anche sulla cinematografia italiana, motivo politico che la Commissione non può perdere di vista.

Non ritiene perciò opportuno lo stralcio, ed è d'accordo per una raccomandazione di carattere generale, affinché i provvedimenti del Tesoro non contengano mutamenti sostanziali.

VANONI è d'opinione che si vada, oltre la semplice tutela dell'interesse dello Stato (*Interruzione del Relatore Manes*), tenuto conto del titolo al quale la somma fu data all'Ente, ossia non come partecipazione al capitale.

Se lo Stato aveva interesse a controllare la cinematografia, poteva intervenire nella formazione del Consiglio di amministrazione, oppure del capitale.

Siccome fino ad oggi ha seguito la prima via, ciò ha determinato nei quattro Enti una legittima aspettativa circa una completa proprietà del capitale di fondazione.

Oggi invece si vuol modificare il titolo per cui furono dati i 10 milioni, il che non può avvenire, senza che intervenga una nuova convenzione tra gli Enti interessati e lo Stato.

Questo fa valore ragioni di carattere morale e finanziario importantissime, fra cui il maggior valore degli investimenti in confronto ai 10 milioni dati in moneta buona e che oggi costituiscono un credito in moneta svalutata.

Però non si può nemmeno trascurare la posizione degli Enti fondatori, i quali hanno dato 2 milioni e mezzo nel 1924 ed oggi li vedono portati allo stesso livello del 1940. E poiché ha sentito dire che gli Enti fondatori non si rifiutano di prendere in considerazione l'intervento dello Stato nel capitale, ma fanno solo questione di congruaggio, trova che sarebbe un arbitrio insopportabile provvedere legislativamente in una materia che deve essere oggetto di negoziazione fra gli Enti, sia pure parastatali.

L'articolo 12, praticamente, espropria per cinque sestimi la partecipazione di questi Enti che hanno pure corso dei rischi negli anni passati; poiché, se lo Stato non fosse intervenuto a saldare le passività di bilancio, i 2

milioni e mezzo di capitale iniziale potevano essere completamente perduti.

FRÈ si associa al Consultore Vanoni, ed osserva che la mancanza di pattuizione di interessi non toglie il carattere di mutuo, come ha sostenuto il Relatore.

Il provvedimento in esame non si può definire altrimenti che un atto di violenza legislativa, perché entra in un rapporto preconstituito e ne muta il titolo. Lo Stato si prefigge di regolare il rapporto, perché potrebbe sorgere il dubbio che il versamento fosse stato fatto a fondo perduto. Ma allora bisognerebbe regolare anche la posizione degli altri Enti e tutto diventerebbe capitale di fondazione.

Si è fatta confusione tra capitale di fondazione e patrimonio, ma è noto che quegli Enti hanno un capitale di fondazione che corrisponde al capitale sociale nelle società, ed un patrimonio che è parzialmente composto dagli utili dei precedenti esercizi. Si tratta dunque di riserve, di crediti; di tutto ciò insomma che si iscrive al passivo e non fa parte del capitale.

Depreca, anche da parte sua, il sistema di inserire nelle leggi norme che riguardano tutt'altra materia, invocando una più sana tecnica legislativa.

SERRAO fa presente che, rifiutando l'approvazione al provvedimento, se ne annulla il carattere di urgenza, commettendo una trasgressione, poiché si verrebbe a discutere non soltanto sulla forma, delle variazioni di bilancio, ma anche sull'opportunità e quindi sul merito dei provvedimenti; cosa che, a suo avviso, esula dalla competenza della Commissione. Ritiene del resto, che gli Istituti fondatori possano sempre avvalersi del diritto di ricorso.

Qui va guardata la cosa solo agli effetti della variazione del bilancio.

COSTA REMO fa presente che si deve aver di mira la tutela dello Stato democratico, non ratificando errori commessi dallo Stato fascista.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione e dà la parola al Relatore.

MANES ANTONIO, *Relatore*, trova profondamente fondate le obiezioni mosse all'articolo 12, dal punto di vista del diritto privato. Ritiene però che circostanze di fatto inducano ad esaminare la questione sotto altri aspetti.

Risponde al Consultore Frè che l'Istituto L. U. C. E. ha riconosciuto che i 10 milioni non potevano considerarsi concessi a fondo perduto; e quindi è da escludere che siano

stati dati dal Ministero della cultura popolare come parte del patrimonio.

I versamenti poi sono stati fatti indipendentemente dal Ministero del tesoro, che non era stato avvertito e che quindi, accortosi che erano stati distolti o distratti dei fondi dalle casse dello Stato, cerca ora di recuperarli. I fondi furono versati nel 1940-41, la richiesta del Ministero del tesoro di comprendere lo Stato tra gli Enti fondatori dell'Istituto L. U. C. E. è stata avanzata ai primi del 1943, quindi in un momento in cui i dieci milioni si trovavano, rispetto al resto del capitale sociale, in una situazione di perfetta equivalenza. Siccome qui è stata fatta la questione se oggi i dieci milioni debbano essere valutati rispetto ai due milioni e mezzo, bisogna tener conto che nel momento, immediatamente successivo, quando non c'erano ancora queste grandi variazioni nella moneta, il Ministero ha chiesto quello che chiede oggi. Si dice, da parte dell'Istituto L. U. C. E., che oggi c'è un certo patrimonio riguardo al quale gli altri enti fondatori avevano legittime aspettative perché fosse tenuto conto dei loro interessi. Questi enti hanno messo due milioni e mezzo; lo Stato ne ha messi quattro nel 1940 e non ha chiesto nessuna partecipazione, pur avendo concesso diecine di milioni all'Istituto L. U. C. E., il quale si è quindi formato una situazione patrimoniale esclusivamente attraverso lo Stato, mediante una condizione di monopolio, sia nella propaganda, sia nella programmazione, sia nei film da rappresentare obbligatoriamente, sia col famoso « Giornale Luce » e via di seguito. Ora, in tutta questa situazione, se si vuole fare una questione di carattere strettamente formale e di diritto privato, non c'è dubbio che il presente provvedimento non appare regolare. Se invece si vuol fare una questione di carattere sostanziale, cioè sistemare una posizione dovuta esclusivamente al malgoverno degli enti che avrebbero dovuto provvedere nell'interesse dello Stato, non si può risolvere che approvando il provvedimento.

Si è parlato di equità, ma questo principio deve valere proprio per lo Stato, che, dopo aver creato l'Istituto L. U. C. E. con capitali ingenti, dopo avergli formato il patrimonio, la sede, ecc., dopo avergli dato 10 milioni nel 1940-41, oggi si vedrebbe nella situazione di doversi riprendere a titolo di credito e senza interessi quei dieci milioni svalutati? Conclude quindi che per ragioni pratiche, e soprattutto per moralizzare una situazione di malgoverno del denaro dello Stato, la Com-

missione debba dare parere favorevole al provvedimento

PRESIDENTE, tenuto conto delle tendenze manifestatesi, sospende la seduta per breve tempo, affinché vengano formulate proposte da mettere ai voti, a meno che non si concordi una formula di compromesso

(La seduta, sospesa alle 12.55, è ripresa alle 13.10).

PRESIDENTE invita il Consultore Vanoni a presentare le sue conclusioni.

VANONI presenta il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, esprime parere contrario all'approvazione dell'articolo 12 nel testo proposto; raccomanda che la definizione dei rapporti fra lo Stato e i quattro enti parastatali, che posseggono le quote del capitale di fondazione dell'Istituto Nazionale L.U.C.E., avvenga mediante un accordo, il quale, fatti salvi gli interessi pubblici, rispetti il principio della inviolabilità di rapporti convenzionalmente costituiti »

MOLLE dichiara di astenersi dalla votazione, quale membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

EINAUDI chiede che sia messa in votazione, come pregiudiziale, la proposta di stralcio dell'articolo 12

PESENTI non disconosce i motivi giuridici che consiglierebbero lo stralcio, mentre vede nella formulazione del Consultore Vanoni un'eccessiva richiesta di salvaguardia di convenzioni stipulate precedentemente, come se fossero avvenute tra privati. Preferirebbe una formulazione che, pur approvando lo schema di provvedimento, avvertisse che l'approvazione è stata preceduta da un esame sostanziale della situazione, per eliminare i dubbi che in taluno dei Consultori sorgerebbero da un'approvazione pura e semplice.

FRÈ, d'accordo col Consultore Einaudi, propone il seguente ordine del giorno:

« La Commissione esprime parere favorevole al provvedimento, facendo voto che l'articolo 12, data la materia che intende regolare, formi oggetto di un provvedimento per sé stante e venga, come tale, portato nuovamente all'esame della Consulta, con una relazione che ne chiarisca le premesse e la portata ».

PRESIDENTE pone ai voti questa proposta.

(È approvata — Si astengono i Consultori Molle e Serrao).

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato un mutuo di lire 30,000,000 (N. 13).

FRÈ, *Relatore*, osserva che lo schema di provvedimento non ha di per sé una grande importanza e può considerarsi, in un certo senso, un atto di ordinaria amministrazione. Si autorizza infatti la Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo di 30 milioni all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, e lo Stato ne garantisce l'ammortamento per ciò che concerne sia il capitale che gli interessi.

Osserva tuttavia che la necessità in cui trovasi l'I.N.C.I.S. di contrarre un mutuo per fronteggiare le sue ordinarie spese di gestione fornisce un chiaro monito sulla insostenibile situazione venutasi a creare per tutti i proprietari di case, a cagione del blocco dei fitti, situazione che non subirà apprezzabili modificazioni in dipendenza dei modestissimi aumenti degli affitti ultimamente consentiti. Del che è prova evidente lo schema in esame, poichè, se gli aumenti sopra citati fossero tali da sanare od attenuare la disastrosa situazione delle gestioni immobiliari, non sussisterebbe più la necessità di concedere all'I.N.C.I.S. il mutuo di cui trattasi.

Nessuna particolare osservazione sembra doversi fare circa il testo dello schema; ci si può tuttavia chiedere se sussista veramente la necessità della garanzia statale per una operazione che ha, in sostanza, carattere interno, in quanto si svolge fra un'amministrazione statale ed una parastatale. È d'altro canto evidente che il patrimonio dell'I.N.C.I.S. offre di per sé una garanzia più che sufficiente per un mutuo di 30 milioni di lire.

La necessità della garanzia statale sussiste tuttavia riguardo alla puntualità dei pagamenti che l'I.N.C.I.S. potrebbe eventualmente non trovarsi in condizioni di rispettare, e ciò avverrà quasi certamente, se lo Stato non provvederà in tempo a rivedere ulteriormente la disciplina dei fitti.

Conclude, comunque, che la Commissione non può, nelle attuali circostanze, che esprimere parere favorevole, potendo accompagnarla da una raccomandazione in base alle osservazioni ora fatte.

ZOLI propone l'approvazione pura e semplice del provvedimento.

PRESIDENTE pone ai voti tale proposta.

(È approvata)

La seduta termina alle 13.25.